




UNIONE EUROPEA



Regione Umbria

OGGETTO: Regolamento Ce n. 1198/2006 – Fondo Europeo Pesca (FEP) – Programma Operativo 2007/2013. DGR n. 98/2011 e s.m.e i.. Avviso Pubblico relativo alle definizioni delle norme procedurali per la concessione degli aiuti.

TITOLO I

Art. 1 (finalità)

Il regolamento CE 1198/2006 del consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca, per il periodo di programmazione 2007/2013, di seguito denominato FEP, definisce il quadro degli interventi ammissibili al finanziamento pluriennale stabilito dalla Comunità europea per il settore della pesca, finalizzato al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, che si traducono nello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura, nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto, in modo equilibrato, degli aspetti ambientali, economici e sociali. Il presente avviso pubblico (di seguito bando) stabilisce le norme procedurali per la concessione degli aiuti previsti dalle misure applicate nel territorio della regione Umbria tra quelle previste nel Programma Operativo (PO) del FEP, come approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 342/09 e precisamente:

- ASSE 2:

- > misura 2.1 "Acquacoltura", sottomisura 1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura";
- > misura 2.2 "Pesca nelle acque interne";
- > misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"

- ASSE 3:

- > misura 3.1 "Azioni collettive";
- > misura 3.4 "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori" ;

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2 (definizioni)

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "settore della pesca": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) "pescatore": qualsiasi persona che esercita la pesca professionale a bordo di un peschereccio in attività, quale riconosciuta dallo Stato membro;

- c) "peschereccio": una nave ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- d) "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- e) "pesca nelle acque interne": attività di pesca praticata a fini commerciali nelle acque interne da imbarcazioni da pesca.
- f) "imbarcazione da pesca": imbarcazione utilizzata per attività di pesca, esclusivamente nelle acque interne, praticata a fini commerciali non iscritta nel registro comunitario della flotta peschereccia.
- g) "zona di pesca": una zona che comprende una costa marina o lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e presenta un notevole livello di occupazione nel settore della pesca;
- h) "microimpresa, piccola e media impresa": una microimpresa, una piccola e media impresa, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1);
- i) "misura": una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un asse prioritario;
- j) "operazione": un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza e attuato da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obiettivi dell'asse prioritario al quale si riferisce;
- k) "beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dell'aiuto pubblico;
- l) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti regionali e locali e delle Comunità europee, nonché ogni spesa assimilabile. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2)
- m) "organismo intermedio": qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- n) "irregolarità": qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione Europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.
- o) "cantierabilità" : possesso di tutte le condizioni (autorizzazioni, concessioni, permessi, svincoli, D.I.A., V.I.A., preventivi ecc.) previsti dal bando e dalle vigenti normative di carattere diverso (urbanistico, ambientale, ecc.) per poter dare immediato avvio agli interventi.
- p) "documentazione giustificativa della spesa" ai fini del presente avviso: fatture o altra documentazione probante equivalente. Tale documentazione deve comprovare che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità. In generale, per essere giudicata ammissibile una spesa sostenuta deve rispettare le seguenti condizioni:
- essere attribuibile all'operazione ammessa;
 - essere riferibile temporalmente al periodo compreso fra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale per la realizzazione dell'operazione, indicata nell'atto di concessione del contributo;

- essere adeguatamente documentata e controllabile (fatture o documentazione equipollente, liberatorie come da **modello "3"** allegato);
- essere contabilizzata;
- aver dato luogo ad un pagamento a mezzo bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del bonifico o della Riba.

Art. 3
(area di intervento)

Il presente avviso opera in tutto l'ambito territoriale della regione Umbria.

Art. 4
(ammissibilità delle spese)

Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda.

Le specifiche tipologie di spesa ammissibili sono riportate nei disciplinari di ciascuna misura.

Non sono comunque ammissibili al sostegno le seguenti spese:

- spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di realizzazione e ristrutturazione di alloggi per il personale;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA;
- contributi previdenziali e altri tributi ed oneri fiscali salvo il caso in cui tali spese siano sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese il cui pagamento sia stato effettuato secondo modalità diverse da quelle previste nel presente avviso.

Art. 5
(modalità e termini di presentazione delle domande)

Le domande volte ad ottenere i benefici di cui al presente avviso vanno compilate utilizzando il modello predisposto (allegato "1"), complete di tutti i dati richiesti e sottoscritte dai richiedenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Le domande di contributo, complete della relativa documentazione, devono essere inviate alla Regione Umbria - Servizio Agricoltura sostenibile e gestione delle procedure P.S.R. – Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia, entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, con le seguenti modalità:

- spedizione con plico postale raccomandato A/R. In tal caso per la verifica del rispetto del termine finale stabilito per la presentazione della domanda, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- consegna a mano presso la Regione Umbria entro l'ultimo giorno utile per la presentazione con lettera di accompagnamento in duplice copia, sottoscritta dal depositante, della quale un

esemplare è restituito, previa apposizione del timbro in entrata da parte del competente Servizio di protocollo.

La mancata osservanza di quanto previsto ai punti precedenti costituisce motivo di irricevibilità della domanda.

Art. 6

(documentazione prevista comune a più misure)

I richiedenti gli aiuti relativi alle misure 2.1, 2.2, 2.3 e 3.1 dovranno produrre in allegato alla domanda di aiuti copia della documentazione pertinente tra quella di seguito elencata:

- a) per le società:
 - 1) atto costitutivo e statuto in originale o copia conforme ovvero resa conforme a norma dell'art. 19 del DPR n. 445/2000;
 - 2) delibera del consiglio di amministrazione della Società o cooperativa che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda e a riscuotere il relativo contributo;
 - 3) estratto libro soci;
 - 4) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale o copia conforme ovvero resa conforme a norma dell'art. 19 del DPR n. 445/2000. In tale documento dovrà essere riportata anche la vigenza;
- b) documentazione attestante il possesso degli immobili oggetto dell'intervento di durata tale da coprire il periodo vincolativo successivo alla liquidazione degli aiuti. Nel caso di durata non rispondente alla condizione di cui sopra, tale documentazione dovrà essere integrata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine alla conoscenza dell'obbligo di prorogare il titolo di possesso, senza soluzioni di continuità, fino alla fine del periodo vincolativo.
- c) documentazione progettuale consistente in:
 - 1) relazione tecnica descrittiva del progetto che si intende proporre comprensiva di quadro economico, piano di finanziamento e relativo cronoprogramma, sottoscritta da un idoneo tecnico abilitato;
 - 2) copia del progetto esecutivo delle opere debitamente timbrato dall'Amministrazione comunale presso la quale è stato presentato (disegni esecutivi quotati, planimetria in scala catastale delle superfici interessate con idonea evidenziazione delle opere da attuarvi);
 - 3) computo metrico estimativo firmato in calce da tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale. Tali computi devono essere redatti sulla scorta dei vigenti prezzari della Regione Umbria per le opere pubbliche o relativi ad altri interventi (es. miglioramenti fondiari o forestazione). Se una specifica voce di spesa non fosse compresa in tali prezzari, la congruenza della stessa dovrà risultare da specifica analisi prezzi redatta dal tecnico progettista.
 - 4) ogni documentazione autorizzativa prevista da normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione (es., concessioni, autorizzazioni sanitarie – procedura di V.I.A.);
- d) almeno tre preventivi per macchinari e attrezzature e relativa relazione tecnico economica giustificativa della scelta operata. Qualora il numero dei preventivi presentati sia inferiore a tre, la relazione di scelta deve riportare la relativa giustificazione
- e) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o richiesta di certificazione DURC. Tale documento dovrà in ogni caso essere presentato antecedentemente alla decisione di concessione del sostegno, su specifica richiesta del soggetto incaricato dell'istruttoria.
- f) autorizzazione del proprietario a realizzare i lavori nel caso il richiedente non sia proprietario delle strutture interessate all'investimento.

- g) delega a presentare domanda, eseguire l'operazione e riscuotere il contributo, rilasciata a favore del richiedente da parte dei rimanenti contitolari dell'azienda (nel caso la richiesta non sia cointestata e sottoscritta congiuntamente da tutti gli aventi diritto);
- h) qualora il programma d'investimenti preveda l'acquisto di terreni e/o beni immobili, preliminare di vendita (o contratto di acquisto se già effettuato) e perizia di stima di un tecnico abilitato attestante il valore di mercato del bene da acquistare. Tale documentazione deve riportare disgiuntamente il valore dei suddetti beni immobiliari ai fini della verifica del massimale della spesa ammissibile all'aiuto.
- i) Il Servizio Agricoltura sostenibile e gestione delle procedure P.S.R. può chiedere ulteriore documentazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, se necessaria alla definizione del procedimento istruttorio.

Art. 7

(soggetti ammissibili e requisiti comuni di ammissibilità)

I soggetti ammissibili al sostegno previsto dal presente bando sono indicati in ciascun disciplinare tecnico di misura.

Ai fini della concessione degli aiuti, ciascun richiedente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione in ordine al rispetto dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) assenza di procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 31.05.1965 e s.m.i.;
- b) nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- c) assenza, negli ultimi cinque anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- d) assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
- e) regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n.602/1973;
- f) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservare la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale, nonché di predisporre tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori, con riferimento alla normativa esistente, ivi compresa la tutela dell' ambiente esterno, a pena di esclusione dal sostegno come previsto dalla legge regionale n. 5 del 19 marzo 1996;

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 8

(istruttoria domande e concessione degli aiuti)

L'istruttoria delle domande presentate *con le modalità e termini di cui all'art.5*, viene curata dal Servizio Agricoltura sostenibile e gestione delle procedure P.S.R., di seguito indicato come Servizio competente, secondo le disposizioni procedurali per le operazioni a regia previste nel "Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Umbria" approvato con determinazione dirigenziale 8 novembre 2010, n.9473.

Successivamente *alla scadenza di cui all'art. 5*, sono predisposte, per ciascuna misura attivata, le graduatorie di ammissibilità e le declaratorie di irricevibilità e inammissibilità relative alle domande presentate.

Una volta approvate le graduatorie delle domande ammesse a finanziamento, le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuna misura, sono ripartite tra quelle dello stesso Asse per le quali le richieste superano le disponibilità assegnate. La ripartizione è effettuata proporzionalmente all'entità delle richieste in esubero.

Il Servizio competente provvede alla ricezione delle istanze e all'attribuzione di un numero di protocollo in entrata e di un codice alfanumerico univoco del progetto.

Il codice alfanumerico, che dovrà essere utilizzato quale identificativo in tutta la corrispondenza e nella trasmissione dei dati, sarà composto nel seguente modo:

nn/cod.mis./aa

* nn = numero progetto

* codice riferito alla misura: AC = "Acquacoltura" – AI = "Pesca nelle acque interne" – TR= "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" – ACO = "Azioni collettive"; PRO = "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori" ;

* aa = anno di pubblicazione del bando

A seguito del ricevimento della domanda il Servizio competente procede alla verifica della ricevibilità della stessa e successivamente all'assegnazione al responsabile del procedimento.

L'avvio del procedimento è comunicato al beneficiario con le seguenti informazioni:

- l'oggetto del procedimento
- codice identificativo del progetto
- l'ufficio responsabile e il responsabile del procedimento
- l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso.

La verifica della ricevibilità della domanda tiene conto delle condizioni specificate all'art. 5 e si conclude con la compilazione di una check – list di controllo.

Le domande incomplete sono regolarizzate, su richiesta del Servizio competente, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Con la medesima nota è richiesto il DURC qualora non presentato in allegato alla domanda.

Successivamente il Servizio competente provvede a svolgere la fase istruttoria articolata nelle seguenti fasi:

- verifica delle condizioni di ammissibilità/inammissibilità;
- attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti per ciascuna misura;
- quantificazione della spesa ammissibile all'aiuto e del relativo contributo concedibile,

Ciascuna delle suddette fasi dovrà concludersi con la redazione di apposita check list, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato.

A compendio della fase di accertamento preventivo, potrà essere altresì redatto un verbale ricapitolativo della complessiva istruttoria.

Il Servizio competente, sulla scorta dei verbali di cui al punto che precede, con apposita determinazione dirigenziale, approva per ciascuna misura:

- la graduatoria delle domande ammissibili agli aiuti;
- la graduatoria delle domande finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili assegnate;
- la declaratoria delle domande inammissibili e irricevibili.

Le decisioni assunte con il suddetto provvedimento, sono notificate agli interessati e dovranno riportare l'indicazione dei termini e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Le graduatorie devono riportare le seguenti indicazioni minime:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I provvedimenti di approvazione della graduatoria, le declaratorie di inammissibilità e di decadenza delle domande, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel portale regionale "<http://www.regione.umbria.it>" (Percorso all'interno del sito: aree tematiche – agricoltura – produzioni animali – pesca professionale e acquacoltura – FEP)

Dopo l'invio della comunicazione di concessione degli aiuti, il Servizio competente procede a verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in domanda dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000 nonché l'effettivo possesso delle condizioni oggettive e soggettive che hanno generato l'attribuzione dei punteggi. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

Art. 9

(esecuzione delle operazioni)

I beneficiari sono tenuti ad eseguire gli interventi oggetto della domanda di aiuto entro il termine indicato nella comunicazione di concessione e secondo le prescrizioni nella stessa contenute.

Le operazioni devono essere avviate al più tardi nei 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti e, pertanto, entro tale termine il beneficiario deve trasmettere al Servizio competente, idonea dichiarazione sottoscritta inerente la data di avvio dell'operazione corredata di documentazione dimostrativa dell'avvenuto adempimento (copia della DIA, fatture relative agli acquisti, ecc.).

Il mancato avvio dell'operazione nel termine sopra indicato costituisce motivo di decadenza della domanda e revoca della concessione degli aiuti.

L'operazione deve essere ultimata e rendicontata al Servizio competente entro e non oltre 8 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell'aiuto, salvo proroghe autorizzate. La mancata presentazione della rendicontazione della spesa al Servizio competente nel termine sopra indicato, costituisce motivo di decadenza della domanda, revoca dell'aiuto e recupero delle somme eventualmente erogate aumentate degli interessi di legge.

Art. 10

(Varianti)

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste al Servizio competente che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa nella posizione in graduatoria tra quelle ammesse a contributo.

È ammessa una sola variante a condizione che non comporti una diminuzione della spesa ammessa a contributo al di sotto del 60%. In tutti i casi le varianti non possono comportare un aumento del contributo originariamente assentito.

Le varianti eseguite senza la preventiva autorizzazione del Servizio competente comportano la decadenza dal beneficio. Tuttavia qualora la variante non comporti una variazione della spesa superiore al 10% e fermo restando le condizioni che hanno originato l'attribuzione del punteggio, la stessa può essere approvata anche in sede di accertamento finale degli interventi.

Art. 11 (Proroghe)

Il beneficiario del contributo può chiedere al Servizio competente una proroga del termine previsto per la fine dell'operazione per un periodo non superiore a 4 mesi, purché il progetto si trovi in uno stato di avanzamento di almeno il 60%, debitamente documentato.

La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto dal decreto di concessione per la realizzazione dell'operazione e deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici.

La durata della proroga concessa è subordinata ai tempi istruttori necessari alla liquidazione se compatibili con il rispetto della regola dell' $n+2$, prevista all'art. 90 del regolamento CE n. 1198/2006 in materia di disimpegno automatico.

Al diniego di concessione di proroga, congruamente motivato, consegue la decadenza del beneficio accordato.

Art. 12 (modalità di erogazione del contributo)

La liquidazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:

- erogazione di un anticipo del 40% del contributo concesso, previa richiesta scritta del beneficiario, corredata di relazione tecnica attestante l'avvio dell'attività progettuale e di fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell'anticipo richiesto a favore della Regione Umbria di durata almeno annuale, automaticamente rinnovabile sino ad intervenuta liberatoria, redatta secondo il modello di cui all'allegato "2";
- liquidazione di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) previa richiesta scritta del beneficiario per un importo della spesa non inferiore al 40% e superiore all'80% dell'importo dei lavori preventivati e ammessi a contributo. La richiesta di liquidazione dello stato di avanzamento dovrà essere corredata di relazione tecnico economica attestante l'avanzamento dei lavori e dei documenti giustificativi della spesa sostenuta (fatture o altro documento avente forza probante equivalente), nonché delle relative liberatorie di quietanza.
- erogazione del saldo degli aiuti, al netto delle eventuali somme già percepite a titolo di anticipo o SAL. Ad avvenuta esecuzione delle operazioni i beneficiari trasmettono alla Regione Umbria la richiesta di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi e liquidazione del saldo entro i termini stabiliti dal provvedimento di concessione a pena di decadenza del beneficio accordato.

Alla richiesta di erogazione del SAL e del saldo finale, deve essere allegata:

- relazione tecnico economica di regolare esecuzione dell'operazione;
- originale delle fatture debitamente quietanzate o altra documentazione probante equivalente;
- titoli di estinzione dei documenti di spesa (Bonifico, RI.BA., assegno bancario non trasferibile);
- per ciascun pagamento effettuato secondo le modalità di cui al punto che precede, copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto bancario di riferimento da cui risulti l'avvenuto movimento;
- liberatorie rilasciate dai fornitori dei beni e/o servizi acquistati (**allegato 3**);
- documentazione relativa a tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio degli interventi realizzati (agibilità, conformità, V.I.A. ecc.);
- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al

soggetto proponente.

Tutti i documenti giustificativi della spesa dovranno essere prodotti in originale e saranno restituiti dopo l'apposizione sugli stessi del visto del Servizio competente. Le fatture relative alle forniture devono contenere la descrizione del bene e/o servizio acquistato, il CUP (Codice Unico di Progetto) comunicato al beneficiario dal competente Servizio e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione.

Oltre a quella sopra indicata, alla richiesta di accertamento finale deve essere allegata la documentazione specificatamente prevista per ciascuna delle misure implementate.

Art. 13 (accertamento finale)

Il Servizio competente, acquisite le richieste di accertamento della avvenuta esecuzione degli interventi, effettua i dovuti controlli amministrativi ed in loco, secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del "Manuale sulle verifiche di 1° livello" elaborato in seno alla cabina di Regia e del "Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Umbria" approvato con determinazione dirigenziale 8 novembre 2010, n.9473, di cui al Programma Operativo, tesi a verificare:

- la regolarità e conformità delle operazioni realizzate rispetto a quelle preventivamente ammesse ai benefici;
- la quantificazione della spesa effettivamente sostenuta sulla scorta della documentazione contabile consuntiva e dei documenti giustificativi della spesa nonché la congruità della medesima rispetto ai consuntivi;
- l'entità del contributo spettante nell'ambito della spesa preventivamente assentita;

L'accertamento finale è effettuato da un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria di ammissibilità e si realizza con la predisposizione di apposita check list di verifica di 1° livello e di verbale di verifica in loco che riferisce in ordine alla quantificazione della spesa finale ammessa all'aiuto ovvero in ordine alle eventuali riduzioni ed esclusioni operate.

Alla liquidazione dei contributi provvede il Servizio competente con apposita determinazione, dandone comunicazione scritta al beneficiario.

A norma dell'art. 87 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il Servizio competente è tenuto a conservare nei fascicoli relativi a ciascuna domanda tutte le copie conformi della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti effettuati dai beneficiari per almeno tre anni successivi alla chiusura del programma.

Art. 14 (obblighi a carico del beneficiari)

I beneficiari sono tenuti a non alienare e a mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale i beni oggetto di finanziamento per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di approvazione dello stato finale e liquidazione del saldo dell'aiuto.

Tuttavia la Regione può autorizzare il trasferimento di tali beni a terzi a condizione che il subentrante assuma, per tutto il periodo vincolativo residuo, gli impegni di cui sopra in capo al cedente. In alternativa il beneficiario può essere autorizzato a cedere il bene nel corso del suddetto periodo vincolativo a fronte della restituzione del contributo erogato, maggiorato delle interessi legali, secondo il principio pro – rata temporis riferibile al periodo vincolativo residuo espresso in mesi (la frazione superiore a 15 giorni viene considerata pari ad un mese). L'accertata cessione senza la preventiva autorizzazione regionale comporta la decadenza e revoca dell'intero contributo accertato aumentato degli interessi di legge computati dalla data di notifica.

Il beneficiario ha altresì l'obbligo di:

- adottare una contabilità separata riferita all'operazione (attribuzione di un codice per ciascuna transazione eseguita riferita all'operazione finanziata che dovrà essere specificato nella causale del bonifico o RI.BA. – es. Misura 2.1 – FEP 2007/2013);

- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- rispettare, qualora pertinente, gli obblighi in materia di pubblicità di cui all'art. 32 del Reg. (CE) 498/2007, sia in fase di esecuzione progettuale che a conclusione dell'intervento.
- per la misura 2.2 "Pesca nelle acque interne" impegno a continuare a far operare i pescherecci esclusivamente nelle acque interne; a non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per l'imbarcazione oggetto di finanziamento;

Art. 15
(Controlli ex post)

La Regione Umbria a partire dal 2011, entro il periodo di vincolo di destinazione delle operazioni, provvederà ad effettuare controlli annuali su un campione corrispondente ad almeno l'1% della spesa ammessa (con un minimo di 1) per le operazioni connesse ad investimenti per le quali è stato pagato il saldo. Le risultanze dei controlli sono riportate in apposito verbale e, in caso di esito negativo, deve essere attivato il procedimento di decadenza revoca e recupero, totale o parziale.

Art. 16
(Revoca e decadenza)

Costituiscono motivi di decadenza della domanda e revoca del contributo l'accertata mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.4 oltre ai seguenti:

- mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- accertamento della mancanza dei requisiti che hanno originato l'attribuzione del punteggio assentito. La decadenza non si applica se il nuovo punteggio determinato comporta una collocazione nella graduatoria di ammissibilità in posizione ancora utile ai fini del finanziamento,
- violazione del vincolo di destinazione d'uso e di alienabilità;
- rinuncia espressa del beneficiario;

Art. 17
(fasi del procedimento)

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.e i., la data di inizio, la durata ed i responsabili del procedimento sono individuati come segue:

Procedimento istruttorio della domanda di finanziamento:

Oggetto del procedimento	inizio del procedimento	Termine di espletamento	Responsabile del procedimento	Atto finale
Presentazione domande di aiuto	Dalla pubblicazione dell'avviso	60 gg	Richiedente	Domanda e allegati
Acquisizione domande e controllo	Data scadenza avviso	10 gg	Servizio Agricoltura sostenibile e gestione delle procedure P.S.R.	Richiesta integrazione
Invio documentazione mancante	Ricevimento richiesta	10 gg	Richiedente	Nota integrativa e documenti mancanti
Istruttoria domande e formulazione	Dalla scadenza del termine per la	30 gg	Servizio Agricoltura	Determinazione Dirigenziale di

graduatorie	presentazione delle domande		sostenibile e gestione delle procedure P.S.R.	ammissibilità, decadenza e inammissibilità delle domande e relativo impegno
-------------	-----------------------------	--	---	---

Procedimento istruttorio della domanda di pagamento:

Oggetto del procedimento	inizio del procedimento	Termine di espletamento	Responsabile del procedimento	Atto finale
Richiesta variante	Dalla data di acquisizione a protocollo	15 gg	Servizio Agricoltura sostenibile e gestione delle procedure P.S.R.	Comunicazione scritta di approvazione o diniego
Richiesta proroga	Dalla data di acquisizione a protocollo	10 gg	Servizio Agricoltura sostenibile e gestione delle procedure P.S.R.	Comunicazione scritta di approvazione o diniego
Accertamento finale e liquidazione benefici	Dalla data di ricevimento della richiesta di accertamento finale	60 gg	Servizio Agricoltura sostenibile e gestione delle procedure P.S.R.	Determinazione Dirigenziale di liquidazione

L'Ufficio responsabile del procedimento è: Servizio Agricoltura sostenibile e gestione delle procedure P.S.R.. Il funzionario responsabile è: Gabriella Neri tel. 075/5046239 – fax 075/5045565 – indirizzo di posta elettronica : gneri@regione.umbria.it. Il procedimento istruttorio avrà inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo. I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento (indicato al primo capoverso del presente paragrafo).

La Giunta Regionale e, per le attribuzioni di competenza, il referente regionale dell'autorità di gestione, si riservano la facoltà di integrare o modificare il presente avviso in qualsiasi momento e a insindacabile giudizio, senza che per questo i concorrenti possano vantare diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 18
(disposizioni finanziarie)

Il finanziamento delle domande di aiuto presentate in attuazione del presente avviso pubblico è subordinato all'iscrizione nei bilanci regionali di previsione dei fondi previsti dal Piano Finanziario FEP per l'Umbria, per gli anni 2011 – 2012 – 2013.

L'iscrizione dei fondi nel bilancio regionale è a carico dell' U.P.B. 07.2.009 ai seguenti capitoli/voci dedicati:

cap. 8500 (misure 2.1 – 2.2 – 2.3) - cap. 8501 (Misure 3.1 – 3.4).

CAPO II

DISCIPLINARE DELLA MISURA 2.1

Sottomisura 1: "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura"

(artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)

Art. 19

(Finalità della misura)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Reg. CE 1198/2006 la misura si propone di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

La misura intende perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- diversificazione finalizzata alla produzione o alla cattura di nuove specie con buone prospettive di mercato. Ai sensi del regolamento (CE) n. 498/07, per "nuove specie" s'intendono le specie per le quali la produzione mediante acquacoltura nello Stato membro è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato intese come tendenza della domanda a superare l'offerta nelle previsioni di mercato di medio termine.
- applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
- sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;
- sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

Art. 20

(beneficiari)

Possono accedere agli aiuti previsti dal presente disciplinare:

a) le micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, in forma singola o associata;

b) imprese non rientranti nella definizione di cui alla lettera a), aventi meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro;

Sono esclusi dagli aiuti i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP 2000/2006, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 21

(requisiti di ammissibilità)

Oltre a possedere i requisiti previsti all'art. 7, l'intervento deve risultare cantierabile alla data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di aiuto o, al più tardi, nei 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti. In tale ultimo caso non è accordato il relativo punteggio.

Art. 22

(documentazione specifica prevista)

I richiedenti dovranno produrre in allegato alla domanda di aiuti, oltre alla pertinente documentazione di cui all'art. 6, copia della seguente documentazione:

- a) copia conforme dell'autorizzazione per l'esercizio degli impianti di acquacoltura, rilasciata dalla Provincia competente, in originale ovvero resa conforme a norma dell'art. 19 del DPR n. 445/2000;
- b) dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all' Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 (Allegato 1);

Art. 23
(spese ammissibili)

Sono ammissibili al sostegno previsto dalla misura 2.1 le seguenti spese:

- a) ampliamento e/o ammodernamento di impianti di acquacoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci e/o crostacei;
- b) acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura;
- c) acquisto di attrezzatura informatica purché necessaria al processo produttivo dell'azienda e relativo software specialistico;
- d) spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- e) lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- f) opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- g) adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (es. coibentazione/impianti frigoriferi);
- h) acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile, determinata al netto del costo del terreno e delle spese generali. La proprietà del terreno da acquistare non deve essere direttamente o indirettamente riconducibile al patrimonio dell'acquirente, del coniuge o di parenti entro il primo grado.
- i) acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico. Il valore dell'immobile acquistato non può superare il 50% dell'ammontare finale del costo dell'operazione
- j) spese per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, purché direttamente connessi e dimensionati all'attività ittica dell'impresa;
- k) spese generali relative a: consulenza e assistenza per la presentazione delle domande, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e predisposizione del conto consuntivo e della contabilità dei lavori, spese per l'accensione di garanzie fidejussorie, ecc..

Le spese di cui alla lettera k) sono ammissibili nella misura massima del 10% della spesa ammessa per gli altri interventi previsti dall'operazione. In tale massima le spese generali per macchine e attrezzature sono riconosciute nella misura non superiore al 2%.

Art. 24
(entità dell'aiuto)

L'entità del contributo pubblico in conto capitale per le operazioni ritenute ammissibili al sostegno è pari:

- a) al 40% dell'investimento ammesso a contributo, per le micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- b) 20% per le imprese non rientranti nella definizione di cui alla lettera a), aventi meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art. 25
(Criteri di selezione)

In ottemperanza alle disposizioni dell'allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 31.01.2011, le domande di aiuto sono inserite nella graduatoria di ammissibilità previa attribuzione dei punteggi spettanti tra quelli riportati nella tabella che segue:

Descrizione	Punti
Progetti presentati dalle micro imprese (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiori a 2 M. euro) e piccole imprese (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiori a 10 M. euro)	10
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento (cantierabilità)	10
Progetti che prevedono l'integrazione verticale delle attività di allevamento (filiera completa: dalle uova all'adulto)	5
Progetti che prevedono l'allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato	5
Progetti che prevedono il miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	5
Progetti che prevedono investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura	5
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura (es. impianti dotati di filtro delle acque in uscita)	5
Progetti presentati da imprese con titolarità/contitolarità femminile	5
TOTALE	

In caso di parità di punteggio verrà assentita la priorità alla domanda presentata prima (timbro a data dell'Ufficio postale accettante) e in caso di eventuale ulteriore parità si procederà a sorteggio che sarà effettuato dal Servizio competente che provvederà a redigere apposita verbalizzazione del procedimento.

Art. 26
(liquidazione del contributo)

I richiedenti dovranno produrre in allegato alla richiesta di accertamento su SAL o saldo finale e liquidazione, oltre alla pertinente documentazione di cui all'art.12, copia della seguente documentazione:

- per le opere edili:
 - a) relazione tecnica intermedia/finale sottoscritta dal direttore dei lavori o dal responsabile tecnico del progetto;
 - b) dichiarazione, a firma e timbro del direttore dei lavori o responsabile tecnico del progetto, relativa alla regolare e conforme esecuzione del programma di investimenti;
 - c) computo metrico consuntivo;
 - d) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità e/o attestati di conformità o altri eventuali certificati previsti per legge (copia conforme attestata con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all' Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 (Allegato 1).

Art. 27
(disposizioni finanziarie)

Gli interventi di cui alla Misura 2.1, sottomisura 1, trovano copertura finanziaria nelle specifiche risorse appositamente assegnate per le annualità 2011 – 2012 – 2013 con DGR n. 153 del 22.02.2011, come di seguito specificato:

- 2011: € 100.000,00
- 2012: € 37.164,00
- 2013: € 37.800,00

CAPO III
DISCIPLINARE DELLA MISURA 2.2

“Pesca nelle acque interne”
(art. 33 Reg. CE 1198/2006)

Art.28
(finalità della misura)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del Reg. CE 1198/2006, la misura è volta al sostegno della pesca nelle acque interne. In tale ambito l'obiettivo è quello di incentivare il recupero e lo sviluppo delle tecniche di pesca e tutelare le consolidate tradizioni di consumo.

Art. 29
(beneficiari)

Possono accedere agli aiuti previsti dal presente disciplinare:

- a) Operatori del settore singoli o associati in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne;
- b) Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese di pesca e di acquacoltura riconosciute;
- c) Enti Pubblici

Art. 30
(requisiti di ammissibilità)

Oltre a possedere i requisiti previsti all'art. 7, l'intervento deve risultare cantierabile come definito all'art.2, alla data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di aiuto o, al più tardi, nei 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti. In tale ultimo caso non è accordato il relativo punteggio.

Art. 31
(documentazione specifica prevista)

I richiedenti dovranno produrre in allegato alla domanda di aiuti, oltre alla pertinente documentazione di cui all'art. 6, copia della seguente documentazione:

- a) copia conforme di licenza di pesca nelle acque interne in originale ovvero resa conforme a norma dell'art. 19 del DPR n. 445/2000;
- b) iscrizione dei pescherecci ai registri vigenti;
- c) dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all' Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 (Allegato 2).

Art. 32
(spese ammissibili)

Sono ammissibili al sostegno previsto dalla misura 2.2 le seguenti spese:

- a) attrezzature per la pesca:
 - acquisto di attrezzature da pesca, purché non comporti un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività delle catture;
 - acquisto di indumenti e accessori destinati a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
 - costruzione e ammodernamento di banchine e passerelle ad uso delle imbarcazioni da pesca finalizzato al miglioramento delle condizioni di carico e/o sbarco;
 - costruzione o ammodernamento di piccoli ripari per imbarcazioni da pesca
 - attrezzature per riparazione e manutenzione di imbarcazioni da pesca
 - celle frigorifere e linee di congelamento mobili
 - centri di consegna del pesce
 - vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo pescato.
- b) trasformazione e miglioramento di imbarcazioni da pesca di età pari o superiore a 5 anni, inclusi gli apparati propulsivi a motore, purché di potenza pari o inferiore al vecchio;
- c) spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- d) opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti le strutture adibite all'attività produttiva dell'impresa;
- e) acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico. Il valore dell'immobile acquistato non può superare il 50% dell'ammontare finale del costo dell'operazione;
- f) spese generali relative a: consulenza e assistenza per la presentazione delle domande, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e predisposizione del conto consuntivo e della contabilità dei lavori, spese per l'accensione di garanzie fidejussorie, ecc..

Le spese di cui alla lettera f) sono ammissibili nella misura massima del 10% della spesa ammessa per gli altri interventi previsti dall'operazione. In tale massimale le spese generali per macchine e attrezzature sono riconosciute nella misura non superiore al 2%.

Art. 33
(entità dell'aiuto)

L'entità del contributo pubblico in conto capitale per le operazioni ritenute ammissibili al sostegno è pari:

- a) al 100% nel caso di intervento pubblico per l'adeguamento infrastrutturale e per gli investimenti realizzati dagli enti pubblici, di cui all'art. 33 - par. 2 del Reg. CE 1198/06, volti a ridurre l'impatto negativo della pesca sull'ambiente o a determinare un impatto positivo sullo stesso;
- b) Al 60% per gli interventi inerenti le imbarcazioni da pesca, qualora rispettino i limiti previsti per la piccola pesca costiera (non utilizzo degli attrezzi trainati elencati nella tab. 3 dell'allegato 1 del Reg. CE 26/2004 e s.m.e i. e lunghezza f.t. < a 12 metri)
- c) Al 40% dell'investimento ammesso a contributo, per operatori del settore singoli e associati nonché per Enti o associazioni diversi da quelli pubblici;
- d) Al 40% per l'acquisto di motori di potenza pari o inferiore al vecchio (per le imbarcazioni che praticano la piccola pesca costiera di cui all'art. 26, paragrafo 1 del Reg. CE n. 1198/2006);

L'importo massimo ammissibile a finanziamento per ciascuna domanda è fissato in € 40.000,00.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art. 34
(Criteri di selezione)

In ottemperanza alle disposizioni dell'allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 31.01.2011, le domande di aiuto sono inserite nella graduatoria di ammissibilità previa attribuzione dei punteggi spettanti tra quelli riportati nella tabella che segue:

CRITERI DI SELEZIONE	Punti
Operatori del settore	15
Enti pubblici	5
Associazioni di categoria	5
Progetti che prevedono il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza dei lavoratori	5
Progetti presentati da imprese con titolarità/contitolarità femminile	5
Progetti che prevedono il miglioramento dell'igiene e qualità del prodotto	5
Mantenimento occupazionale	1
Partecipazione finanziaria del soggetto	1
TOTALE	

In caso di parità di punteggio verrà assentita la priorità alla domanda presentata prima (timbro e data dell'Ufficio postale accettante) e in caso di eventuale ulteriore parità si procederà a sorteggio che sarà effettuato dal Servizio competente che provvederà a redigere apposita verbalizzazione del procedimento.

Art.35
(liquidazione del contributo)

I richiedenti dovranno produrre in allegato alla richiesta di accertamento su SAL o saldo finale e liquidazione, oltre alla documentazione di cui all'art.12, copia della seguente documentazione:

- per le opere edili:
 - a) relazione tecnica intermedia/finale sottoscritta dal direttore dei lavori o responsabile tecnico del progetto;
 - b) dichiarazione, a firma e timbro del direttore dei lavori o responsabile tecnico del progetto, relativa alla regolare e conforme esecuzione del programma di investimenti;
 - c) computo metrico consuntivo;
 - d) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità e/o attestati di conformità o altri eventuali certificati previsti per legge (copia conforme attestata con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all' Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 (Allegato 2).

Art. 36
(disposizioni finanziarie)

Gli interventi di cui alla Misura 2.2, trovano copertura finanziaria nelle specifiche risorse appositamente assegnate per le annualità 2011 – 2012 – 2013 con DGR n. 153 del 22.02.2011, come di seguito specificato:

- 2011: € 50.000,00
- 2012: € 18.581,00
- 2013: € 18.900,00

CAPO IV
DISCIPLINARE DELLA MISURA 2.3

“Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione”
(art. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006)

Art. 37
(finalità della misura)

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura è volta al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, inteso come l'insieme delle seguenti operazioni:

- preparazione che alteri l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento delle condizioni di lavoro;
- miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;
- produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;
- incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;
- commercializzazione di prodotti provenienti dagli sbarchi e dall'acquacoltura locale;

Art. 38
(beneficiari)

Possono accedere agli aiuti previsti dal presente disciplinare:

a) le micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, , in forma singola o associata;.

b) imprese non rientranti nella definizione di cui alla lettera a), aventi meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro;

Sono esclusi dagli aiuti i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP 2000/2006, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 39
(requisiti di ammissibilità)

Oltre a possedere i requisiti previsti all'art. 7, l'intervento deve risultare cantierabile a norma dell'art.2, alla data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di aiuto o, al più tardi nei 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti. In tale ultimo caso non è accordato il relativo punteggio.

Art. 40
(documentazione specifica prevista)

I richiedenti dovranno produrre in allegato alla domanda di aiuti, oltre alla pertinente documentazione di cui all'art. 6, copia della seguente documentazione:

- a) Dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all' Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 (Allegato 3);

Art. 41
(spese ammissibili)

Sono ammissibili al sostegno previsto dalla misura 2.3 le seguenti spese:

- a) acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) acquisto di attrezzatura informatica purché necessaria al processo produttivo dell'azienda e relativo software specialistico;
- c) spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di trasformazione e commercializzazione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- d) opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- e) adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (es. coibentazione/impianti frigoriferi);
- f) acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile, determinata al netto del costo del terreno e delle spese generali. La proprietà del terreno da acquistare non deve essere direttamente o indirettamente riconducibile al patrimonio dell'acquirente, del coniuge o di parenti entro il primo grado.
- g) acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico. Il valore dell'immobile acquistato non può superare il 50% dell'ammontare finale del costo dell'operazione
- h) spese per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, purché direttamente connessi e dimensionati all'attività ittica dell'impresa;
- i) spese per investimenti immateriali relativi all'acquisizione di certificazioni ambientali e di processo (ISO 9001 e 14000, EMAS, ecc.);
- j) spese generali relative a: consulenza e assistenza per la presentazione delle domande, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e predisposizione del conto consuntivo e della contabilità dei lavori, spese per l'accensione di garanzie fidejussorie, ecc..Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 10% della spesa ammessa per gli interventi previsti dall'operazione. In tale massimale le spese generali per macchine e attrezzature sono riconosciute nella misura non superiore al 2%.

Art. 42
(entità dell'aiuto)

L'entità del contributo pubblico in conto capitale per le operazioni ritenute ammissibili al sostegno è pari al 40% dell'investimento ammesso a contributo ridotto al 20% per le imprese non rientranti nella definizione di PMI, aventi meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro;

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art. 43
(Criteri di selezione)

In ottemperanza alle disposizioni dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 31.01.2011, le domande di aiuto sono inserite nella graduatoria di ammissibilità previa attribuzione dei punteggi spettanti tra quelli riportati nella tabella che segue:

CRITERI DI SELEZIONE	Punti
Descrizione	
Progetti presentati dalle micro imprese (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiori a 2 M. euro) e piccole imprese (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiori a 10 M. euro)	50
Progetti presentati da imprese con titolarità/contitolarità femminile	5
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	5
Progetti che prevedono il miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza	3
Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti	3
Impianto per produzioni polivalenti	1
Nuovi impianti	5
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione	5
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale	3
Ricorso a energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico	3
Certificazione di qualità del prodotto	3
Certificazione ambientale	3
TOTALE	

In caso di parità di punteggio verrà assentita la priorità alla domanda presentata prima (timbro e data dell'Ufficio postale accettante) e in caso di eventuale ulteriore parità si procederà a sorteggio che sarà effettuato dal Servizio competente che provvederà a redigere apposita verbalizzazione del procedimento

Art. 44
(liquidazione del contributo)

I richiedenti dovranno produrre in allegato alla richiesta di accertamento su SAL o saldo finale e liquidazione, oltre alla documentazione di cui all'art. 12, copia della seguente documentazione:

- per le opere edili:
 - a) relazione tecnica intermedia/finale sottoscritta dal direttore dei lavori o responsabile tecnico del progetto;
 - b) dichiarazione, a firma e timbro del direttore dei lavori o responsabile tecnico del progetto, relativa alla regolare e conforme esecuzione del programma di investimenti;
 - c) computo metrico consuntivo;
 - d) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità e/o attestati di conformità o altri eventuali certificati previsti per legge (copia conforme attestata con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all' Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 (Allegato 3).

Art. 45
(disposizioni finanziarie)

Gli interventi di cui alla Misura 2.3, trovano copertura finanziaria nelle specifiche risorse appositamente assegnate per le annualità 2011 – 2012 – 2013 con DGR n. 153 del 22.02.2011, come di seguito specificato:

- 2011: € 94.610,00
- 2012: € 35.159,00
- 2013: € 35.762,00

CAPO V
DISCIPLINARE DELLA MISURA 3.1

“Azioni collettive”
(art. 37 Reg. (CE) n. 1198/2006) – altre azioni

Art. 46
(finalità della misura)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del Reg. (CE) 1198/2006, di seguito Regolamento di base, la misura è volta a sostenere misure d'interesse comune nel settore della pesca e dell'acquacoltura, attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori che contribuiscono all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.

In particolare, gli interventi sono finalizzati a uno o più dei seguenti obiettivi:

- contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;
- migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;
- migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;

Tra gli interventi finanziabili per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo trattino è inclusa la pesca di specie alloctone infestanti per le quali è necessario intervenire per limitarne la diffusione a vantaggio delle specie di pregio, attraverso una pesca selettiva.

Art. 47
(beneficiari)

Possono accedere agli aiuti previsti dal presente disciplinare:

- le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in forma singola o associata;
- gli enti/organismi pubblici;

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 48
(requisiti di ammissibilità)

Oltre a possedere i requisiti previsti all'art. 7, l'intervento deve risultare cantierabile a norma dell'art. 2, alla data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di aiuto o, al più tardi, nei 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti. In tale ultimo caso non è accordato il relativo punteggio.

Inoltre, il progetto deve presentare un interesse collettivo cioè deve contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;

Art. 49
(documentazione specifica prevista)

I richiedenti dovranno produrre in allegato alla domanda di aiuti, oltre alla pertinente documentazione di cui all'art. 6, copia della seguente documentazione:

- a) Dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all' Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 (Allegato 4);

Art. 50
(spese ammissibili)

Sono ammissibili al sostegno previsto dalla misura 3.1 le seguenti spese:

- a) attrezzature collettive per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti e quelle per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari;
- b) attrezzatura informatica e relativi software di tipo specialistico, da utilizzare in modo collettivo;
- c) spese connesse alla realizzazione del progetto (personale, affitto imbarcazioni o attrezzature, ecc.) volto a migliorare la gestione e la conservazione delle risorse, ivi inclusa la pesca di specie alloctone infestanti per le quali è necessario intervenire per limitarne la diffusione a vantaggio delle specie di pregio, attraverso una pesca selettiva.
- d) spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene, sicurezza e sanitarie delle imbarcazioni;
- e) spese generali relative a: consulenza e assistenza per la presentazione delle domande, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e predisposizione del conto consuntivo e della contabilità dei lavori, spese per l'accensione della fideiussione, ecc..

Le spese di cui alla precedente lettere e) sono ammissibili nella misura massima del 10% del totale delle spese ammesse. In tale massimale le spese generali per macchine e attrezzature sono riconosciute nella misura non superiore al 2%.

Art. 51
(entità dell'aiuto)

L'entità del sostegno pubblico per le operazioni ritenute ammissibili è pari a:

- 90 % per gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 46;
- 40% per gli interventi di cui all'art. 46 – lettere a), b), d).

Le spese generali sono sostenute con la medesima aliquota di contributo prevista per l'intervento proposto;

Per l'intervento relativo alla pesca di specie alloctone infestanti tra quelli di cui alla lettera c) dell'art. 46, il sostegno è riconosciuto in modo forfetario a chilogrammo di pesce pescato. L'entità dell'aiuto forfetario è stabilito con apposito provvedimento del Servizio regionale competente.

L'importo massimo ammissibile a finanziamento per ciascuna domanda è fissato in € 40.000,00.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art. 52
(Criteri di selezione)

In ottemperanza alle disposizioni dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 31.01.2011, le domande di aiuto sono inserite nella graduatoria di ammissibilità previa attribuzione dei punteggi spettanti tra quelli riportati nella tabella che segue:

Descrizione	Punti
Progetti che prevedono una migliore conservazione e gestione sostenibile delle risorse	15
Progetti che prevedono azioni per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari	5
Progetti che prevedono il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza	5
Progetti presentati da imprese con titolarità/contitolarità femminile	5
TOTALE	

In caso di parità di punteggio verrà assentita la priorità alla domanda presentata prima (timbro e

data dell'Ufficio postale accettante) e in caso di eventuale ulteriore parità si procederà a sorteggio che sarà effettuato dal Servizio competente che provvederà a redigere apposita verbalizzazione del procedimento.

Art. 53
(liquidazione del contributo)

I richiedenti dovranno produrre in allegato alla richiesta di accertamento su SAL o saldo finale e liquidazione, oltre alla documentazione di cui all'art. 12, copia della seguente documentazione:

- dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all' Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 (Allegato 4).

Art. 54
(disposizioni finanziarie)

Gli interventi di cui alla Misura 3.1, trovano copertura finanziaria nelle specifiche risorse appositamente assegnate per le annualità 2011 – 2012 – 2013 con DGR n. 153 del 22.02.2011, come di seguito specificato:

- 2011: € 80.000,00
- 2012: € 54.959,00
- 2013: € 55.900,00

CAPO VI
DISCIPLINARE DELLA MISURA 3.4

“Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”
(art. 40 Reg. CE n. 1198/2006)

Art. 55
(finalità della misura)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Reg (CE) n. 1198/2006, la misura è destinata alla valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità, nonché alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La misura è in particolare orientata alla:

- a) promozione regionale o interregionale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate che solitamente sono rigettate in acqua o che non rivestono interesse commerciale;
- c) attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006
- e) certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- f) campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;

Art. 56
(beneficiari)

Possono accedere agli aiuti previsti dal presente disciplinare:

Organismi pubblici, associazioni che operano per conto dei produttori, organizzazioni professionali riconosciute.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 57
(requisiti di ammissibilità)

Oltre a possedere i requisiti previsti all'art. 7 da parte del soggetto richiedente, gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale e non devono essere orientati verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

Art. 58
(documentazione specifica prevista)

I richiedenti dovranno produrre in allegato alla domanda di aiuti la seguente documentazione:

- a) progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata;
- b) riepilogo dei costi previsti;
- c) almeno tre preventivi delle ditte fornitrici di beni e/o servizi e relativa relazione tecnico economica giustificativa della scelta operata. Qualora il numero dei preventivi presentati sia inferiore a tre, la relazione di scelta deve riportare la relativa giustificazione;
- d) autorizzazioni ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale, ove necessarie per la realizzazione del progetto;
- e) Dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all' Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 (Allegato 5);

nel caso di richiedenti diversi da organismi pubblici dovrà essere prodotta anche la seguente documentazione:

- f) atto costitutivo e statuto in originale o copia conforme ovvero resa conforme a norma dell'art. 19 del DPR n. 445/2000;
- g) delibera del consiglio di amministrazione del soggetto richiedente che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda e a riscuotere il relativo contributo;
- h) estratto libro soci;
- i) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale o copia conforme ovvero resa conforme a norma dell'art. 19 del DPR n. 445/2000. In tale documento dovrà essere riportata anche la vigenza;
- j) certificazione DURC o richiesta di certificazione DURC;

Art. 59
(spese ammissibili)

Sono ammissibili al sostegno previsto dalla misura 3.4 le seguenti spese:

- a) i costi per le agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
- b) l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
- c) le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
- d) costi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni;
- e) spese generali relative a: consulenza e assistenza per la presentazione delle domande, spese tecniche di progettazione e studi di fattibilità, spese per l'accensione della fideiussione, ecc..

Le spese di cui alla precedente lettera e) sono ammissibili nella misura massima del 5% della spesa ammessa per gli interventi previsti dall'operazione.

Art. 60
(entità dell'aiuto)

L'entità del sostegno pubblico per le operazioni ritenute ammissibili è pari a:

- 100 % per gli interventi promozionali realizzati da organismi pubblici o da questi designati, che hanno per oggetto interessi collettivi;
- 40% per tutti gli altri soggetti;

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art. 61
(Criteri di selezione)

In ottemperanza alle disposizioni dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 31.01.2011, le domande di aiuto sono inserite nella graduatoria di ammissibilità previa attribuzione dei punteggi spettanti tra quelli riportati nella tabella che segue:

Descrizione	Punti
Progetti volti alla realizzazione di campagne di promozione regionali o interregionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	10
Progetti volti alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate	8
progetti finalizzati alla partecipazioni a fiere	5
Progetti che prevedono l'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	5
Progetti che prevedono la promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto	5
Progetti che prevedono certificazione di qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente	8
Progetti che prevedono la creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca	8
Progetti volti alla realizzazione di indagini di mercato	1
Progetti volti alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 510/06	1
TOTALE	

In caso di parità di punteggio verrà assentita la priorità alla domanda presentata prima (timbro e data dell'Ufficio postale accettante) e in caso di eventuale ulteriore parità si procederà a sorteggio che sarà effettuato dal Servizio competente che provvederà a redigere apposita verbalizzazione del procedimento.

Art. 62
(liquidazione del contributo)

I richiedenti dovranno produrre in allegato alla richiesta di accertamento su SAL o saldo finale e liquidazione, oltre alla pertinente documentazione di cui all'art.12, copia della seguente documentazione:

- relazione tecnico/economica dettagliata degli interventi realizzati
- dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui all' Allegato III del Reg. CE n. 498/2007 (Allegato 5).

Art. 63
(disposizioni finanziarie)

Gli interventi di cui alla Misura 3.4, trovano copertura finanziaria nelle specifiche risorse appositamente assegnate per le annualità 2011 – 2012 – 2013 con DGR n. 153 del 22.02.2011, come di seguito specificato:

- 2011: € 75.194,42
- 2012: € 51.657,00
- 2013: € 52.544,00